

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4215

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 luglio 2003 (v. stampato Senato n. 2018)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 luglio 2003*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione 9 del *Memorandum* stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 21.710 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MEMORANDUM D'INTESA
TRA
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA
SULLA
COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica di Finlandia, denominati di seguito "le Parti",

considerate le possibilità di potenziare le capacità della loro difesa e delle industrie per la Difesa;

promuovendo la standardizzazione e l'interoperabilità, facilitando la partecipazione nelle operazioni di peacekeeping;

allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie di cui Parti dispongono per le esigenze relative ai materiali di Difesa;

cercando di facilitare il contatto in futuro tra gli organi militari al fine di definire le attività operative e addestrative,

visto il Memorandum of Understanding relativo alle Disposizioni Generali di Sicurezza per la Protezione delle Informazioni Classificate firmato a Roma il 9 marzo 1993;

hanno concordato quanto segue:

SEZIONE 1

Obiettivi

Le Parti promuoveranno, con il massimo impegno, la cooperazione tra Italia e Finlandia per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e il supporto logistico, nel settore dei materiali per la Difesa, secondo i termini del presente Memorandum d'Intesa, e di tutti i possibili relativi annessi, nel rispetto delle leggi nazionali, dei regolamenti e dei vincoli internazionali.

Questi obiettivi saranno raggiunti, in particolare, nel modo seguente:

- iniziando programmi in comune utilizzando le risorse industriali dei due Paesi per fare ricerca, sviluppare e produrre equipaggiamenti per la difesa al fine di soddisfare le esigenze delle Forze Armate di ciascuna o entrambe le Parti e per le vendite della difesa decise insieme;
- agevolando tale supporto logistico e l'addestramento che potrebbe essere necessario per equipaggiamenti della difesa sviluppati insieme;
- fornendo opportunità alle industrie degli Stati delle Parti di partecipare a gare per l'approvvigionamento di equipaggiamenti e servizi per la difesa;
- agevolando e incoraggiando lo scambio di informazioni tecniche e relative agli equipaggiamenti della difesa;
- promuovendo il dialogo tra industria e industria e la cooperazione tra le due Parti nei settori della difesa e relativi all'alta tecnologia.

Le Parti possono concludere accordi secondari e/o associati, se necessario, al fine di attuare la cooperazione che deriva dal presente Memorandum d'Intesa.

SEZIONE 2

Il presente Memorandum d'Intesa non pregiudicherà accordi esistenti in vigore che potrebbero essere stati sottoscritti da una delle Parti.

SEZIONE 3

Gestione

Al fine di promuovere la cooperazione nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa, le Parti:

- si consulteranno allo scopo di scegliere le proposte per la cooperazione;
- considereranno le proposte di entrambe le Parti per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'approvvigionamento, la manutenzione e il commercio di particolari articoli dei materiali della difesa;
- prendendo in considerazione le esigenze delle proposte scelte, svilupperanno e decideranno le disposizioni per attuare i programmi, chiederanno l'approvazione, se necessario, e riesamineranno i progressi;
- agevoleranno la cooperazione nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa.

Ciascuna delle Parti garantisce che, in qualsiasi momento, le informazioni ricevute non saranno usate per scopi diversi da quelli autorizzati dal proprietario delle informazioni.

SEZIONE 4

Sicurezza

Tutte le informazioni classificate scambiate tra le Parti nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa saranno protette in conformità al Memorandum of Understanding relativo alle Disposizioni Generali di Sicurezza per la Protezione delle Informazioni Classificate, firmato a Roma il 9 marzo 1993.

SEZIONE 5

Comitato misto direttivo

Le Parti costituiranno un Comitato Direttivo Misto a livello Direttori Nazionali degli Armamenti, con la responsabilità di controllare e agevolare la cooperazione.

Il Comitato si riunirà regolarmente, sulla base di quanto concordato qui si seguito salvo diverse decisioni comuni; le riunioni si terranno alternativamente in Italia e in Finlandia, sotto la Presidenza della Parte ospitante.

SEZIONE 6

Esportazioni

Le Parti concordano che la possibile esportazione di prodotti derivati da programmi bilaterali è soggetta alla rispettiva legislazione e ai rispettivi regolamenti nazionali del Paese in cui tali prodotti sono stati fabbricati.

SEZIONE 7

Finanziamenti

Questo Memorandum d'Intesa non imporrà alcun obbligo finanziario a nessuna delle Parti per quanto riguarda l'altra Parte.

Ogni Parte sarà responsabile del finanziamento dei propri costi relativi all'attuazione e all'amministrazione del presente Memorandum d'Intesa. Specifiche disposizioni di divisione dei costi saranno discusse come parte di un accordo specifico che potrebbe essere sviluppato nell'ambito di questo Memorandum d'Intesa.

SEZIONE 8

Contenzioso

Qualsiasi disputa che riguardi l'interpretazione o l'esecuzione di questo Memorandum d'Intesa sarà risolta in via amichevole attraverso consultazioni o trattative tra le Parti e non si farà riferimento a terzi per la sua risoluzione.

SEZIONE 9

Entrata in vigore, emendamento e conclusione

Questo Memorandum d'Intesa può essere emendato in qualsiasi momento con il consenso scritto delle Parti e entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Esso rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni e sarà prorogato per successivi periodi di 5 anni, a meno che le Parti decidano in modo diverso.

Una delle Parti può denunciare il presente Memorandum d'Intesa, comunicando all'altra Parte la propria intenzione di concluderlo, nel qual caso esso avrà termine 6 mesi dopo il ricevimento della stessa notifica. Le Parti possono di comune intesa, acconsentire a porre fine al presente Memorandum d'Intesa in qualsiasi momento.


Le rispettive responsabilità e i rispettivi vincoli delle Parti, per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza e la protezione dei dati tecnici, delle informazioni e del materiale, continueranno ad essere applicate indipendentemente dalla denuncia del Memorandum d'Intesa.

Detta denuncia non pregiudicherà alcun vincolo o responsabilità che potrebbero essere stati accettati secondo i termini del presente Memorandum d'Intesa.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Helsinki il 24 Aprile 1998; in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Finlandese e Inglese, tutti i testi facendo ugualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede il testo inglese.

Per il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana



Per il Ministero della Difesa
della Repubblica di
Finlandia



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF FINLAND
CONCERNING
CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE MATERIEL

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF FINLAND
CONCERNING
CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE MATERIEL

The Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Finland, hereinafter called "the Parties" :

considering the opportunities to enhance the capabilities of their defence and defence related industries ;

promoting standardisation and interoperability, facilitating participation in peace-keeping operations ;

aiming at the optimum use of the financial resources available to the Parties for defence materiel purposes;

striving to facilitate future contact between military bodies in order to define operational and training activities;

seeing the Memorandum of Understanding for the Protection of Classified Information signed in Rome on March 9th 1993;

have agreed as follows :

SECTION.1 Objectives

The Parties will promote, to the best of their ability, co-operation in research, development, production, acquisition and logistic support in the field of Defence materiel between Italy and Finland, in accordance with the terms of this MoU and any possible associated annex, in compliance with national laws, regulations and international obligations.

These objectives will be achieved, in particular, in the following way

- starting joint programs utilising the industrial resources of each country to research, develop and produce defence equipment in order to meet the requirements of each or both defence forces of the Parties and for mutually determined defence sales ;
- facilitating such logistic support and training as may be required for jointly developed defence equipment ;
- providing opportunities for the industries of states of the Parties to compete for procurement of defence equipment and services ;
- facilitating and encouraging the exchange of defence technical and equipment related information ;
- fostering of industry to industry dialogue and co-operation between each Party in the defence and related high technology sectors.

The Parties may conclude subsidiary and/or associated agreements, if need be, in order to implement co-operation following from this MoU.

SECTION 2

This MoU shall not prejudice any existing operative agreements which may have been subscribed by either Party.

SECTION 3 Management

In order to foster co-operation under this MoU, the Parties will:

- consult with a view to selecting proposals for co-operation ;
- consider proposals by either Party for co-operative research, development, production, procurement, maintenance and trade in particular items of defence materiel ;
- develop and decide on arrangements to implement programs, seek approval as necessary and review progress having regard to the requirements of proposals selected;
- facilitate co-operation under this MOU.

Each Party assures that, at any time, the information received will not be used for purposes other than those authorised by the owner of the information.

SECTION 4 Security

All classified information exchanged between the Parties under this MoU will be protected in accordance with the Memorandum of Understanding concerning General Security Arrangements for the Protection of Classified Information, signed in Rome on 9th March 1993.

SECTION 5 Joint Steering Committee

The Parties will establish a Joint Steering Committee, at National Armament Director level, with the responsibility to oversee and facilitate co-operation.

The Committee will meet regularly as mutually agreed upon and unless otherwise mutually determined; the meetings will take place alternately in Italy and in Finland under the chairmanship of the host Party.

SECTION 6 Export

The Parties agree that possible exports of products resulting from bilateral programmes are subject to the respective national legislation and regulations of the country where those products are manufactured.

SECTION 7 Financing

This MoU will not impose any financial obligation on either Party regarding the other Party.

Each Party will be responsible for funding its own costs related to the implementation and administration of this MoU. Specific cost sharing arrangements will be negotiated as part of any specific agreements which may be developed under this MoU.

SECTION 8 Resolution of disputes

Any disputes arising from the interpretation or the implementation of this MoU will be resolved in a friendly way by consultation or negotiation between the Parties and will not be referred to any third party for resolution.

SECTION 9 Entry Into Force, Amendment and Termination

This MoU may be amended by mutual written consent of the Parties, at any time and it will enter into force on the date of the receipt of the last notification with which the Parties have informed each other that the respective internal procedures have been fulfilled.

It will remain in force for a ten year period and will be extended for successive five year periods, unless the Parties decide otherwise.

This MoU may be denounced by either Party giving notice to the other of its intention to terminate it, in which case it will terminate six (6) months after the receipt of the above mentioned notice. The Parties may mutually consent to the termination of this MoU at any time.


The respective responsibilities and obligations of the Parties regarding security arrangements and the protection of technical data, information and material will continue to apply irrespective of denunciation of the MoU.

The above mentioned denunciation will be without prejudice to any obligation or liability which may have been accepted under the terms of this MoU.


In witness whereof the undersigned, duly authorised to this effect, signed this MoU.

Done in Helsinki on the 24th April 1998 in two original texts in the Italian, Finnish and English languages, each text being equally authentic. In case of any disagreement in interpretation, the English version will prevail.

For the Ministry of Defence of
the Italian Republic



For the Ministry of Defence
of the Republic of Finland



€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0047170